

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 725, del 29 ottobre 2003

FORMAZIONE PROFESSIONALE - Emanazione Regolamento Regionale approvato con delibera di G.R. N. 1448 dell'11/4/2003.

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

VISTO l'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999. n. 1, che ha modificato l'articolo 121 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il regolamento CE 2204/2002, relativo all'applicazione degli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

VISTA LA delibera di Giunta Regionale n. 1448 del 11/04/2003 con la quale è stato approvato il Regolamento regionale contenente le modalità per la concessione di aiuti all'occupazione che rientrano nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE, e che ha sostituito la precedente Delibera n. 724 del 19/02/2002 di approvazione del Regolamento regionale sugli aiuti all'occupazione;

CONSIDERATO che il regolamento approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 1448 dell'11 aprile 2003 prevede una modalità di aiuto rispondente alle caratteristiche del dispositivo "AIFA", che consente l'applicazione del regolamento CE 2204/2002 accelerandone i tempi di attuazione,

EMANA

Il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE DI AIUTO ALL'OCCUPAZIONE

Articolo 1

(Istituzione del regolamento regionale di aiuto all'occupazione)

1. E' istituito il nuovo regolamento di aiuti all'occupazione della Regione Campania che ne disciplina l'accesso sulla base delle modalità di cui ai seguenti articoli, in conformità con il Regolamento CE 2204/2002 (GUCE serie L 337/3 del 13.12.2002).

Articolo 2

(Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'Articolo 87, paragrafo 1, del Trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili.

2. Il presente regolamento indica per ogni tipologia di aiuto i settori economici esclusi.

3. Sulla base del presente regolamento non possono essere erogati aiuti in favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Ugualmente, non possono essere concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

4. Il presente regolamento non si applica qualora il beneficiario, sulla base di specifiche indicazioni in tal senso del bando applicativo o del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 11, opti per l'erogazione dell'aiuto all'occupazione in conformità al Regolamento CE 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (de minimis).

5. Il presente regolamento non si applica qualora il beneficiario sia un'impresa che riceva aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari (GUCE C 288 del 9.10.1999). In queste ipotesi, un eventuale aiuto all'occupazione deve essere notificato alla Commissione Europea in tempo utile affinché questa si possa pronunciare sulla compatibilità, degli aiuti in oggetto.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dei regimi regionali e provinciali di aiuto all'occupazione nell'ambito dell'ordinamento della Regione Campania e fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali.

2. Gli interventi devono essere finalizzati alla promozione dell'occupazione, in conformità della Strategia europea per l'occupazione, in particolare, per i lavoratori delle categorie svantaggiate che incontrano difficoltà di inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro in tutto il territorio regionale.

Articolo 4

(Tipologie di aiuto)

1. Il presente regolamento disciplina separatamente le seguenti tipologie di aiuto:

- aiuti alla creazione di occupazione non legata ad investimenti;
- aiuti alla creazione di occupazione legata ad investimenti;
- aiuti all'assunzione di soggetti svantaggiati;
- aiuti all'assunzione di soggetti disabili;
- aiuti legati ai costi supplementari a fronte dell'assunzione di un soggetto disabile.

Articolo 5

(Aiuti alla creazione di occupazione non legata ad investimenti)

1. Nel caso di un aiuto erogato a fronte dell'assunzione di un soggetto che non rientri nell'elenco di cui agli articoli 8 o 10, il posto di lavoro che questo soggetto occupa deve rappresentare un incremento netto del numero dei dipendenti sia dello stabilimento che, dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Non devono essere conteggiati in tale media gli apprendisti e gli stagisti, gli assunti in virtù di un contratto di formazione lavoro e gli assunti a tempo determinato.

2. Possono beneficiare degli aiuti legati a questo tipo di assunzioni - senza pregiudizio per quanto previsto agli articoli 7 e 9 del presente regolamento - tutte le imprese operanti sul territorio della Regione Campania, escluse quelle attive nei settori dei trasporti, della costruzione e riparazione navale e dell'industria carboniera.

3. L'aiuto viene erogato come percentuale del costo salariale lordo connesso al posto di lavoro creato per un periodo di due anni. Le intensità sono quelle di cui alla mappa sugli aiuti a finalità regionale, ovvero:

- per le grandi imprese il 35% netto;
- per le piccole e medie imprese, il 35% netto più il 15% lordo.

Nel caso in cui gli aiuti siano destinati a grandi progetti di investimento, si tiene conto, fra l'altro, della disciplina multisettoriale (GU C 70 del 19.3.2002).

Per piccole e medie imprese s'intendono quelle di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GUCE L 107 del 30.04.96), recepita dal Decreto Ministeriale 18.9.1997 (GU 229 del 1.10.1997) "Adeguamenti alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI".

La maggiorazione del 15% lordo per le piccole e medie imprese è prevista purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75% e si applica solo a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto e se i posti di lavoro sono mantenuti all'interno della regione.

In caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro concessi a norma del presente articolo, è consentito un aiuto supplementare del 50% lordo sul costo salariale lordo di un anno nel caso in cui la creazione netta di occupazione riguardi uno dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 8 del presente regolamento o del 60% sul costo salariale lordo di un anno nel caso dei soggetti disabili come individuati all'articolo 10.

4. Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato CE in aree considerate come zone svantaggiate a norma del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, si applicano i massimali maggiorati o, se del caso, i massimali più elevati previsti da detto Regolamento.

5. L'aiuto è condizionato:

- al mantenimento del posto di lavoro creato per un periodo minimo di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese e 3 anni nel caso delle grandi;

- all'essere i lavoratori assunti dei disoccupati, ovvero non aver mai lavorato prima, o aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente;

- al momento in cui il beneficiario presenta la domanda di aiuto. L'impresa beneficiaria deve, prima della creazione del posto di lavoro, aver presentato la domanda di aiuto. La domanda è comunque ammissibile se, prima della creazione del posto di lavoro, era stato emesso il bando di attuazione del presente regolamento.

6. Ove l'impresa sia ammessa a beneficiare delle intensità massime riportate al paragrafo 3, essa non potrà beneficiare di altri aiuti di Stato rapportati al costo salariale lordo dei lavoratori assunti, a meno che non si tratti di aiuti conformi al Regolamento 69/2001.

Ove l'impresa non sia ammessa a beneficiare delle intensità massime riportate al paragrafo 3, essa potrà beneficiare di altri aiuti di Stato rapportati al costo salariale lordo dei lavoratori assunti, fino al massimo consentito dal paragrafo 3.

Articolo 6

(Aiuti alla creazione di occupazione legata ad investimenti)

1. L'assunzione è considerata come corrispondente alla creazione di occupazione legata ad un investimento se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se il posto di lavoro viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. 1 posti di lavoro creati in questo periodo di tempo sono anche essi considerati come legati all'investimento se sono creati in seguito ad un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dal l'investimento stesso.

2. A questa tipologia di aiuto si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.

3. A questa tipologia di aiuto si applica anche il paragrafo 5 dell'articolo 5. Tuttavia, il terzo trattino di detto paragrafo deve essere modificato come segue:

L'aiuto è condizionato:

- al momento in cui il beneficiario presenta la domanda di aiuto. L'impresa beneficiaria deve presentare la domanda di aiuto o il bando che attuerà il presente regolamento deve essere stato emesso prima dell'avvio dei lavori del progetto d'investimento a cui sono connessi i posti di lavoro per cui si fa richiesta di contributo.

4. Ove l'impresa sia ammessa a beneficiare delle intensità massime riportate al paragrafo 3 dell'articolo 5, essa non potrà beneficiare di altri aiuti di Stato rapportati al costo salariale lordo dei lavoratori assunti né di altri aiuti di Stato che agevolino l'investimento al quale sono connessi i posti di lavoro creati, a meno che non si tratti di aiuti conformi al Regolamento 69/2001.

Ove l'impresa non sia ammessa a beneficiare delle intensità massime riportate al paragrafo 3 dell'articolo 5, essa potrà beneficiare di altri aiuti di Stato rapportati al costo salariale lordo dei lavoratori assunti o di altri aiuti di Stato che agevolino l'investimento al quale sono connessi i posti di lavoro creati, fino al massimo consentito dal paragrafo 3.

Articolo 7

(Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati)

1. Ove l'assunzione riguardi uno dei soggetti elencati all'articolo 8, può beneficiare dell'aiuto qualsiasi impresa localizzata sul territorio della Regione Campania, operante in qualsiasi settore economico, esclusi quelli della costruzione e riparazione navale, nonché quello carboniero.

2. L'intensità massima di aiuto, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non può superare il 50% lordo.

3. L'assunzione di un lavoratore svantaggiato non deve necessariamente corrispondere ad un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato o dell'impresa richiedente. Tuttavia, il posto o i posti occupati non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale.

4. L'aiuto è condizionato al mantenimento del lavoratore o dei lavoratori per un periodo non inferiore ai 12 mesi, fatto salvo il licenziamento per giusta causa.

5. L'impresa richiedente potrà cumulare il presente contributo con altri aiuti di Stato che si riferiscano al costo salariale lordo del lavoratore, fino a coprire il 100% del costo salariale lordo del lavoratore considerato, per tutto il periodo in cui il lavoratore è occupato.

Articolo 8

(Elenco di lavoratori svantaggiati)

Rientrano tra i lavoratori svantaggiati le seguenti categorie di soggetti:

1. qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni;
2. qualsiasi giovane che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
3. qualsiasi lavoratore comunitario e non, che sia in cerca del primo lavoro in Italia;
4. qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica;
5. qualsiasi persona che desideri intraprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni;
6. qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni;
7. qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni;
8. qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
9. qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
10. qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
11. qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per i 12 mesi precedenti, o per 16 mesi precedenti nel caso di persone con meno di 25 anni;
12. qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
13. qualsiasi persona che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta ad una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
14. qualsiasi donna nel caso in cui il tasso medio di disoccupazione femminile superi il 100,0% della media comunitaria da almeno due anni civili e la disoccupazione femminile abbia superato il 150,0% del tasso di disoccupazione maschile regionale per almeno due dei tre anni civili precedenti.

Articolo 9

(Assunzione di lavoratori disabili)

1. Ove un'impresa, di qualsiasi dimensione, operante sul territorio della Regione Campania in qualsiasi settore economico, esclusi quelli della costruzione e riparazione navale e del carboniere, assuma un lavoratore disabile ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, essa potrà richiedere un aiuto all'assunzione la cui intensità massima calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione non può superare il 60% lordo.

2. Si applicano i paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 7.

3. Un aiuto ulteriore può essere concesso - purché non superi il livello necessario a compensare la minore produttività dovuta agli handicap del lavoratore e dei lavoratori - a fronte dei costi aggiuntivi che l'impresa deve sostenere per:

- l'adattamento dei locali;
- il tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;
- l'adattamento o l'acquisto di apparecchiature utilizzate dal lavoratore o dai lavoratori disabili.

Qualora il beneficiario dell'aiuto sia un datore di "lavoro protetto", l'aiuto di cui al presente paragrafo può, inoltre, coprire, ma non superare, i costi relativi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento di cui trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto attinenti sostenuti durante tutto il periodo in cui il disabile ha lavorato presso l'impresa beneficiaria.

Gli aiuti concessi in virtù del paragrafo 3 del presente articolo sono subordinati alla condizione che il beneficiario conservi la documentazione che consenta di verificare il soddisfacimento delle disposizioni

Articolo 10

(Definizione di lavoratore disabile)

Rientrano tra i lavoratori disabili le seguenti categorie di soggetti:

1. qualsiasi persona riconosciuta come disabile dalla legislazione nazionale;
2. qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Articolo 11

(Modalità dell'aiuto)

1. Per le tipologie di aiuto di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 (paragrafi 1 e 2), l'aiuto verrà erogato sotto forma di rimborso parziale del costo salariale lordo.

2. Per la tipologia di aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, l'aiuto verrà erogato su presentazione delle fatture relative alle spese ammissibili sostenute, secondo le scadenze previste nei bandi di attuazione.

3. Per tutte le tipologie di aiuto, una modalità particolare di aiuto è rappresentata dal rimborso del costo della totalità del corso di formazione che l'imprenditore organizzerà in favore di soggetti che sono stati precedentemente selezionati e che il suddetto imprenditore si impegna ad assumere al termine delle attività formative e a condizione dell'esito positivo degli esami finali. Rimangono chiaramente esclusi dalla presente sezione le misure di carattere generale in favore dell'istruzione generale e della formazione, le misure destinate ad assicurare i servizi di orientamento e di consulenza o che sono finalizzate all'assistenza o alla formazione dei disoccupati, nonché le misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro di cui al Considerando (6) del Regolamento (CE) 2204/02.

Articolo 12

(Stanziamiento finanziario)

Per il periodo di programmazione 2000 - 2006, lo stanziamento per l'attuazione del presente regolamento di aiuti all'occupazione è pari alla sommatoria delle risorse destinate dai singoli bandi a tale tipologia di Aiuti a valere sulle disponibilità delle misure del POR Obiettivo 1 della Regione Campania attraverso cui si erogano aiuti all'occupazione.

Articolo 13

(Operatività)

Il presente regolamento è operativo a partire dalla data della pubblicazione della Delibera di Giunta regionale di approvazione sul BURC. La Giunta Regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso l'emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità del regolamento. Le delibere contenenti i termini di apertura dello strumento dovranno avere scadenza almeno semestrale.

Le modalità di applicazione del Regolamento 2204/2002 saranno contenute ogni volta nel bando applicativo o nel regolamento di attuazione.

2. I bandi e/o regolamenti di attuazione devono almeno contenere:

a. la dimostrazione delle coerenze e delle compatibilità con il Trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti di Stato all'occupazione o, eventualmente, di importanza minore (de minimis);

b. gli obiettivi generali e specifici che il regolamento intende perseguire.

3. I bandi e/o i regolamenti di attuazione possono, eventualmente, contenere:

una clausola in base alla quale il beneficiario può chiedere, in alternativa alla disciplina di cui al presente regolamento, l'erogazione dell'aiuto all'occupazione in conformità al Regolamento CE 69/2001 (GUCE serie L 10 del 13.01.2001) sugli aiuti di importanza minore (de minimis).

4. Inoltre, i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione del regime di aiuto devono:

a. indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;

b. esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;

4 Inoltre, i bandi applicativi e/o i regolamenti di attuazione del regime di aiuto devono:

- a. indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
- b. esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;
- c. esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti, nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni.

Articolo 14
(Procedimenti)

I procedimenti attuativi dello strumento di aiuto devono essere attivati attraverso la presentazione di un unico modulo di domanda che dovrà essere disponibile anche attraverso la rete internet sul sito della Regione e su quelli del/dei gestore/i concessionario/i al fine di assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure.

Articolo 15
(Norme finali)

1. La Regione provvederà a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente regolamento contenente tutte le informazioni necessarie per verificare se le condizioni di esenzione previste dalla normativa comunitaria sono soddisfatte.

2. La Regione provvederà alla predisposizione di una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento d'aiuto separatamente per ogni base giuridica ogni volta richiamata (misura del POR o articolo di Legge regionale o nazionale) ed alla sua trasmissione alla Commissione per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale è applicabile il Regolamento n. 2204/2002 al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale la relazione si riferisce.

3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della R.C. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

29 ottobre 2003

Bassolino